



 
Ministro per lo Sport e i Giovani

ABI Associazione
Bancaria
Italiana

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

E

L'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - ABI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e in particolare l’art. 19, comma 2, che ha istituito il Fondo per le politiche giovanili;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 15 relativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante “*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott. Andrea Abodi è stato conferito l’incarico di Ministro per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott. Andrea Abodi, è stata attribuita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport e giovani, nonché in materia di anniversari nazionali;

VISTO il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria*”, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e, in particolare, l’articolo 15, comma 6, il quale prevede che, “*per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l’accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo per il credito ai giovani», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari*”;

CONSIDERATO che il richiamato articolo 15, comma 6, dispone che, *“con decreto di natura non regolamentare del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo per il credito ai giovani, di rilascio e di operatività delle garanzie nonché le modalità di apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo da parte di soggetti pubblici o privati”*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e, in particolare, l’articolo 16-ter che ha modificato l’articolo 15, comma 6, del citato decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, prevedendo che *“Gli impegni assunti dal Fondo ... sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Il gestore svolge anche per conto dell’amministrazione titolare del Fondo le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. [...] I soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o privati ovvero con l’intervento dell’istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando che la garanzia del Fondo non può essere superiore al 70 per cento dell’importo finanziato. Il citato istituto nazionale di promozione può intervenire mediante il versamento di contributi a valere su risorse proprie e può altresì rilasciare garanzie a favore del Fondo anche a valere su risorse europee”*;

VISTO il decreto del Ministro della gioventù di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 19 novembre 2010, recante *“Disciplina del Fondo per il credito ai giovani di cui all’articolo 15, comma 6 del decreto- legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante ‘Disposizioni urgenti in materia finanziaria’*”, nonché l’abrogazione del previgente Decreto Interministeriale in data 6 dicembre 2007;

VISTO il decreto del Ministro per lo sport e i giovani di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (di seguito «Decreto Interministeriale») del 17 novembre 2025, recante la nuova disciplina del Fondo di cui all’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e successive modificazioni, nonché l’abrogazione del previgente Decreto Interministeriale del 19 novembre 2010;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 5, del predetto Decreto Interministeriale, nella parte in cui si prevede che il Ministro per lo sport e i giovani stipuli con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) un apposito Protocollo d’intesa, che aggiorni i contenuti del Protocollo d’intesa sottoscritto, in data 18 maggio 2011 tra il Ministro della gioventù e l’ABI, nonché quelli dello schema di convenzione allo stesso allegato, da sottoscrivere tra il Dipartimento e i soggetti finanziatori di cui all’articolo 3 del medesimo decreto, al quale questi ultimi possono volontariamente aderire;

RITENUTO necessario sviluppare e incrementare le politiche in favore dei giovani e, in particolare, perseguire l’obiettivo della promozione e dell’attuazione di iniziative volte a favorire l’accesso al credito agevolato da parte di studenti universitari e neolaureati, al fine di intraprendere o completare percorsi di studio e di formazione mediante prestiti garantiti dallo Stato, funzionali all’apprendimento

e al perfezionamento di percorsi professionali e lavorativi;

VISTO il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, recante “*Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l’articolo 19, comma 5, il quale stabilisce che “... le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la *gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi*”;

CONSIDERATO che il Dipartimento, in qualità di Amministrazione competente ad attuare le misure di cui al citato articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, essendo istituzionalmente deputato a funzioni di indirizzo e coordinamento, ai sensi del decreto legislativo n. 303/1999, si avvale delle prestazioni di Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (di seguito «Consap»), società a capitale interamente pubblico, ai sensi del citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, affidando direttamente alla stessa l’esecuzione delle attività relative alla gestione del “*Fondo per il credito ai giovani*”;

VISTO il Disciplinare stipulato, in data 23 giugno 2011, tra il Dipartimento e Consap (di seguito «Disciplinare») e i successivi Atti integrativi, in base al quale la gestione del Fondo è stata affidata a Consap;

CONSIDERATO CHE

- l’inclusione finanziaria è un fattore unanimemente riconosciuto come primario per il raggiungimento di una piena inclusione sociale, anche nell’ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030, in quanto può contribuire a ridurre le disuguaglianze e migliorare il contesto economico-sociale, rafforzando la crescita economica;
- l’inclusione finanziaria si associa anche all’esercizio di una più consapevole cittadinanza attiva, soprattutto dei gruppi più vulnerabili e, in particolare, dei giovani;
- l’accesso ai servizi finanziari è un fattore abilitante per i giovani, contribuendo alla loro emancipazione e al loro benessere, in base alle loro esigenze e alla fase della loro vita;
- in particolare, per i giovani riveste grande importanza l’opportunità di accedere al credito bancario al fine di affrontare autonomamente il percorso formativo, e, successivamente, entrare nel mondo del lavoro;
- è dunque necessario sviluppare e incrementare le politiche in favore delle giovani generazioni per favorire l’accesso al credito da parte di studenti universitari e neolaureati ai fini dell’apprendimento e del perfezionamento di percorsi professionali e lavorativi;
- le clausole previste nella convenzione-tipo di cui all’allegato sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi oggetto del presente Protocollo;

- soggetto attuatore delle iniziative oggetto del presente Protocollo è il Dipartimento che si avvale, per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo, ai sensi del richiamato articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, della prestazione di una società a capitale interamente pubblico (di seguito «Gestore»);
- il Gestore svolgerà le attività di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Interministeriale;
- il Gestore elaborerà un Manuale d'uso per l'accesso al sistema informatico da parte dei singoli finanziatori (di seguito «Manuale d'uso»), sentita preventivamente ABI;
- il presente Protocollo, conformemente al Decreto Interministeriale, prevede espressamente che, a seguito della sottoscrizione dello stesso, nonché delle singole convenzioni intercorrenti tra il Dipartimento e le banche/intermediari finanziari (di seguito «soggetti finanziatori»), il Gestore rappresenta a tutti gli effetti il Dipartimento nei successivi rapporti tra lo stesso, l'ABI e i singoli finanziatori – potendo anche richiedere a questi ultimi chiarimenti sulle caratteristiche dei finanziamenti concessi e fornendo, se necessario, indicazioni operative sulle modalità di accesso al Fondo – nonché nei rapporti con i beneficiari ai quali potrà chiedere chiarimenti e dare indicazioni operative;

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

E

L'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - ABI

Concordano quanto segue:

Articolo 1

(Impegni delle parti)

1. Finalità generali e promozione dell'iniziativa.

Le parti si impegnano a promuovere procedure di accesso al Fondo orientate alla massima efficienza e semplificazione per favorire l'accesso al credito dei giovani studenti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, che intendono investire nella loro formazione culturale.

Le parti si impegnano, altresì, a diffondere la conoscenza del presente Protocollo, mediante iniziative di informazione rivolte, rispettivamente, ai giovani destinatari e ai soggetti finanziari, promuovendo l'operatività del Fondo quale strumento volto a favorire l'accesso al credito, secondo le modalità e le procedure descritte negli allegati schemi.

2. Ambiti di intervento finanziabili.

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale del 17 novembre 2025, sono ammissibili alla

garanzia del Fondo i finanziamenti riferiti a:

- a) corsi afferenti ad una Classe di Laurea o di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, ovvero a un corso di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - AFAM di primo livello o ad un corso AFAM a Ciclo Unico, anche effettuati all'estero purché riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca;
- b) corsi afferenti ad una Classe di Laurea Magistrale, ovvero a un corso AFAM di secondo livello, anche effettuati all'estero, purché riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca, svolti da soggetti già in possesso di laurea triennale o del diploma AFAM di primo livello;
- c) master universitari o Master AFAM, di primo o di secondo livello, anche effettuati all'estero, purché riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca;
- d) corsi di specializzazione successivi al conseguimento della Laurea Magistrale ovvero a un corso di specializzazione AFAM, anche effettuati all'estero, purché riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca;
- e) dottorati di ricerca, presso università o istituzioni AFAM, anche effettuati all'estero, purché riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca;
- f) corsi di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuti da un «Ente Certificatore»;
- g) percorsi degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), riconosciuti e accreditati ai sensi del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191;

3. Convenzione con i soggetti finanziatori.

Le parti si impegnano a promuovere la sottoscrizione, tra il Dipartimento e i singoli soggetti finanziatori, della convenzione-tipo allegata al presente Protocollo.

4. Informazione e pubblicità delle adesioni.

Le parti si impegnano a pubblicare, nei rispettivi siti istituzionali del Dipartimento e dell'ABI, nonché nell'apposita sezione del sito istituzionale di Consap, l'elenco dei soggetti finanziatori che aderiscono all'iniziativa.

L'ABI si impegna, inoltre, a informare i soggetti finanziatori che la sottoscrizione della convenzione con il Dipartimento implica la necessaria accettazione ed applicazione delle disposizioni del Decreto Interministeriale.

5. Ulteriori impegni.

Le parti si impegnano ad affrontare in modo organico e sistematico ulteriori tematiche connesse al miglioramento delle relazioni tra i soggetti finanziatori e le giovani generazioni, individuando temi e soluzioni operative.

Articolo 2
(Modalità di adesione dei soggetti finanziatori
- Decreto Interministeriale, articolo 3, comma 2)

Le parti concordano che:

- a) l'adesione all'iniziativa avviene mediante la compilazione dello schema di convenzione, parte integrante del presente Protocollo d'intesa, e la successiva sottoscrizione della convenzione medesima con firma digitale;
- b) i finanziamenti e le modalità di restituzione sono offerti dai soggetti finanziatori a condizioni economiche di maggior favore per i beneficiari, tenendo conto della presenza della garanzia pubblica; tali condizioni sono specificate nel modulo di adesione e pubblicate, per ciascun soggetto finanziatore, contestualmente all'elenco delle adesioni.

Articolo 3
(Gestione del finanziamento e garanzia
- Decreto Interministeriale, articolo 3, comma 3)

Le parti concordano che:

- a) gli eventi che consentono la sospensione del rimborso delle rate per un periodo fino a dodici mesi complessivi sono stabiliti dal soggetto finanziatore in fase di adesione; nei casi di sospensione accordata, la procedura di attivazione della garanzia, disciplinata dall'articolo 6 del Decreto Interministeriale, non è attivabile durante il periodo di sospensione;
- b) il beneficiario può richiedere l'interruzione dell'erogazione delle tranches di finanziamento non ancora erogate, fermo restando l'obbligo di restituzione delle somme già percepite e dei relativi interessi alle condizioni pattuite. Resta ferma la validità della garanzia sul finanziamento erogato;
- c) è riconosciuta la sospensione temporanea dell'erogazione delle tranches di finanziamento non ancora erogate, per non oltre dodici mesi complessivi, a causa di motivi di malattia (evento di non autosufficienza da documentare attraverso la presentazione del certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio, che qualifichi il beneficiario quale portatore di handicap grave - articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 - ovvero invalido civile dall'80% al 100%);
- d) il soggetto finanziatore ha sempre il diritto di sospendere l'erogazione delle tranches qualora si verificano eventi che possano ridurre il merito di credito del beneficiario (ad esempio, nei casi di segnalazione da parte di Società di Informazione creditizia pubbliche o private, eccessivo indebitamento, ecc.) ovvero di carenza delle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 4, del Decreto Interministeriale, fermo restando l'obbligo di procedere alla restituzione delle somme già percepite e dei relativi interessi alle condizioni pattuite.

Articolo 4
(Disposizioni finali)

Al fine di favorire il più ampio accesso al credito, le parti prendono atto che i soggetti finanziatori aderenti possono proporre ulteriori soluzioni di finanziamento, basate sulla propria esperienza operativa, volte a soddisfare le diverse esigenze di investimento nella formazione culturale dei giovani e in coerenza con le finalità del presente Protocollo.

L'ABI si impegna a dare piena informativa ai soggetti finanziatori della necessità che gli stessi diano piena visibilità all'iniziativa presso le proprie filiali e sui propri siti internet.

Gli allegati al presente Protocollo costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale dello stesso.

Roma,

Il Ministro per lo sport e i giovani

Andrea Abodi

Il Direttore Generale dell'Associazione
Bancaria Italiana

Marco Elio Rottigni

ALLEGATO N. 1

A) Requisiti necessari per accedere alle iniziative previste dal Protocollo d'Intesa

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda per l'erogazione di un finanziamento garantito dal *Fondo per il credito ai giovani*, deve avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni e trovarsi alternativamente in una delle seguenti situazioni:

1. iscritto ad un corso afferente ad una Classe di Laurea o di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, ovvero a un corso di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - AFAM di primo livello o ad un corso AFAM a Ciclo Unico, anche effettuati all'estero, purché riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), in regola con il pagamento delle relative tasse e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100, ovvero in condizione equivalente e con votazione proporzionalmente equivalente per lo specifico corso AFAM o per la votazione conseguita all'estero;
2. iscritto ad un corso afferente a una Classe di Laurea Magistrale, ovvero a un corso AFAM di secondo livello, anche effettuati all'estero purché riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), in regola con il pagamento delle relative tasse e in possesso del diploma di laurea triennale, o del diploma AFAM di primo livello, con una votazione pari almeno a 100/110 ovvero proporzionalmente equivalente per lo specifico corso AFAM o per la votazione conseguita all'estero;
3. iscritto ad un Master universitario o a un Master AFAM, di primo o di secondo livello, anche effettuati all'estero purché riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), in regola con il pagamento delle relative tasse e in possesso del diploma di laurea rispettivamente triennale o magistrale, o del diploma AFAM di secondo livello, con una votazione pari almeno a 100/110 ovvero proporzionalmente equivalenti per lo specifico corso AFAM o per la votazione conseguita all'estero;
4. iscritto ad un corso di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale ovvero a un corso di specializzazione AFAM, anche effettuato all'estero purché riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), con voto pari almeno a 100/110 ovvero proporzionalmente equivalente per lo specifico corso AFAM o per la votazione conseguita all'estero e in regola con il pagamento delle relative tasse;
5. iscritto ad un dottorato di ricerca, presso università o istituzioni AFAM, anche effettuato all'estero purché riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR);
6. iscritto ad un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un «Ente Certificatore», tale qualificato in un provvedimento, Protocollo d'intesa, ovvero atto amministrativo comunque denominato, emanato o di cui sia parte una Pubblica amministrazione;

7. iscritto ai percorsi degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), che abbiano ottenuto il riconoscimento e l'accREDITamento ai sensi del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, in possesso di un attestato di partecipazione, nonché del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100, ovvero proporzionalmente equivalente per la votazione conseguita all'estero. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale e per un periodo pari a tre anni, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, dello stesso, si intendono temporaneamente accreditate le Fondazioni ITS Academy di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, e successive modifiche e integrazioni.

Il diploma di scuola superiore deve essere conseguito presso:

- una scuola italiana, pubblica o privata, autorizzata dal MIM a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
- una scuola straniera autorizzata dal MIM all'apertura di una succursale dell'istituto straniero in Italia e abilitata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia.

I corsi di cui ai punti 1), 2), 4), i Master di cui al punto 3) e i dottorati di cui al punto 5) devono essere effettuati in Italia o all'estero, purché riconosciuti dal MUR, presso:

- Università italiane, pubbliche o private, o scuole superiori di insegnamento universitario autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR) a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
- Università estere o scuole superiori di insegnamento universitario estere autorizzate dal MUR e abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
- Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica – AFAM, pubblici o privati, autorizzati dal MUR al rilascio di titoli aventi valore legale per specifici corsi accademici, nei campi delle belle arti, del costume, del design, del lusso, della moda, del teatro e delle nuove tecnologie.

I corsi di lingue di cui al punto 6) devono essere riconosciuti da un «Ente Certificatore», così qualificato in un provvedimento, Protocollo d'intesa, ovvero atto amministrativo comunque denominato, emanato o di cui sia parte una Pubblica amministrazione.

I percorsi di cui al punto 7) devono essere effettuati presso:

- gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), che abbiano ottenuto il riconoscimento e l'accREDITamento ai sensi del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191.

Ove i corsi universitari o linguistici abbiano durata pluriennale, il finanziatore concede il

finanziamento nel suo ammontare complessivo e provvede all'erogazione delle tranches (nel rispetto degli importi minimo e massimo contemplati dal Decreto Interministeriale 17 novembre 2025) con cadenza annuale, per un numero di anni comunque non superiore alla durata legale del corso di laurea, del corso AFAM, del master universitario o AFAM, del corso di specializzazione universitario o AFAM, del dottorato di ricerca universitario o AFAM e del corso linguistico (o comunque non superiore agli anni residui per l'ultimazione del corso, considerata la sua durata legale, ove la richiesta di ammissione al finanziamento coincida con l'iscrizione ad un anno successivo al primo).

B) Procedura per l'ammissione alla garanzia del Fondo

L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, secondo le seguenti modalità operative:

- il soggetto richiedente deve registrarsi, tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta di Identità Elettronica (CIE), nel sistema informativo gestito da Consap, soggetto responsabile della verifica del possesso dei requisiti di cui al punto A;
- la verifica – eseguita a campione ovvero con valutazione di ogni singola posizione allorché Consap si avvalga di un soggetto specializzato nella verifica e certificazione dei requisiti di accesso richiesti – è da effettuarsi in fase di primo accesso ed è finalizzata ad attestare allo stesso richiedente, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del processo telematico di inserimento dei dati richiesti, il possesso dei requisiti necessari per accedere al Fondo;
- il soggetto richiedente, dopo aver acquisito l'esito della verifica dei requisiti, potrà rivolgersi ad uno dei finanziatori aderenti al Protocollo al fine di richiedere il finanziamento.

ALLEGATO N. 2

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI INFAVORE DEI GIOVANI

(Decreto Interministeriale 17 novembre 2025)

TRA

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella persona del Capo del Dipartimento *pro-tempore*;

E

la Banca/Intermediario finanziario (di seguito Banca/Intermediario finanziario o soggetto finanziatore).....(codice ABI:, Codice ABI Capogruppo:) con sede legale in rappresentata da
.....
PEC....., anche come
Capogruppo per conto delle seguenti Banche/Intermediari finanziari:

.....
.....
.....
.....
di seguito anche indicate collettivamente "le Parti"

concordano quanto segue

Art. 1 (Premesse)

1. Le Parti dichiarano di conoscere e accettare le regole previste dal Decreto Interministeriale, e dal Protocollo d'intesa tra il Ministro per lo sport e i giovani e ABI e si impegnano al rispetto delle procedure definite dal Manuale d'uso elaborato dal Gestore relativo al sistema informatico (di seguito «Piattaforma»), di cui all'art. 5 del citato Decreto, tramite la quale ed esclusivamente per via telematica è gestito l'intero processo di ammissione alla garanzia del Fondo e della sua attivazione.

Art. 2 (Impegni del soggetto finanziatore)

1. La Banca/Intermediario finanziario si impegna a dare piena visibilità dell'iniziativa presso le proprie filiali e sul proprio sito internet secondo l'identità grafica messa a disposizione dal Dipartimento.

2. La Banca/Intermediario finanziario assume l'impegno a comunicare al soggetto Gestore le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo previo accesso alla Piattaforma dello stesso Gestore al fine di controllare, in tempo reale, la presenza e la validità dell'esito delle verifiche dei requisiti, oltre alla capienza massima erogabile per il soggetto richiedente ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere c) e d) del Decreto Interministeriale. La Banca/Intermediario finanziario assume l'impegno di comunicare al Gestore, entro 10 giorni lavorativi dall'ammissione alla garanzia del Fondo comunicata dallo stesso Gestore ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del Decreto interministeriale, l'avvenuto perfezionamento del finanziamento ovvero la mancata erogazione dello stesso, pena la sospensione della facoltà di operare con il Fondo ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) del Decreto Interministeriale. La Banca/Intermediario finanziario assume altresì l'impegno di comunicare al Gestore l'erogazione di ogni eventuale tranche successiva alla prima entro 10 giorni lavorativi, previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto Interministeriale, pena la decadenza della Garanzia del Fondo per le tranche che non risultano comunicate al Gestore.
3. Resta inteso che la Banca/Intermediario finanziario non è tenuta a svolgere alcuna verifica e non assume alcuna responsabilità in ordine alla veridicità/autenticità della documentazione raccolta a norma del precedente comma, consistendo la sua attività nella mera comunicazione al Gestore. La Banca/Intermediario finanziario non assume alcuna responsabilità degli illeciti commessi dai beneficiari ai fini dell'ammissione ai benefici del Fondo, restando, quindi, in ogni caso impregiudicata nei confronti della Banca/Intermediario finanziario la validità e l'efficacia della garanzia di cui all'art. 4 del Decreto Interministeriale.
4. A fronte della comunicazione con cui il Gestore dichiara l'accoglimento della richiesta di ammissione al Fondo, la Banca/Intermediario finanziario si riserva di assumere, nella piena e indiscussa autonomia, la decisione di perfezionare o meno l'operazione di finanziamento, ovvero di proporre altre soluzioni di finanziamento che non prevedono l'accesso al Fondo, basate sulla propria esperienza operativa, volte a soddisfare le diverse esigenze di investimento nella formazione culturale dei giovani e in coerenza con le finalità del Protocollo di intesa tra ABI ed il Ministro per lo Sport e i Giovani.
5. La Banca/Intermediario finanziario (anche come Capogruppo per conto dei soggetti finanziatori aderenti del gruppo bancario) ha individuato al proprio interno il/la dott./dott.ssa ovvero il/la Sig./Sig.ra (e-mail:) quale referente amministrativo per l'attuazione della presente Convenzione, che dovrà procedere alla generazione dell'utenza associata alla Banca/Intermediario finanziario per accedere alla Piattaforma del Gestore e potrà generare ulteriori utenze con ruoli amministrativo o tecnico come previsto nel Manuale d'Uso.
6. La Banca/Intermediario finanziario si impegna ad applicare condizioni economiche di maggior favore riportate al successivo art. 5.

Art. 3 **(Impegni del Dipartimento)**

1. Le Parti prendono atto che la garanzia concessa dal Fondo è a norma dell'art. 4 del Decreto Interministeriale, a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e

irrevocabile. La garanzia deve intendersi valida ed efficace per l'intera durata del finanziamento, tenuto conto anche del periodo di sospensione accordato dalla Banca/Intermediario finanziario ai sensi dei successivi artt. 7 e 8 della presente Convenzione.

2. Il Dipartimento, ove la Banca/Intermediario finanziario abbia regolarmente ottenuto l'ammissione alla garanzia per i crediti erogati nel rispetto di quanto sancito dall'art. 5 del Decreto Interministeriale, si impegna a tenere indenne i soggetti finanziatori, in caso di inadempimento dei beneficiari, nella misura del 70% dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, delle spese di recupero e degli interessi contrattuali calcolati, dalla data di trasmissione al Gestore, tramite la Piattaforma, della comunicazione di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto Interministeriale e fino alla data di attivazione della garanzia di cui all'art. 6, comma 4, del Decreto Interministeriale, in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data di concessione della garanzia medesima e di mora.
3. Il Gestore, secondo le modalità indicate nel Manuale d'Uso, svincola le somme accantonate per ciascuna rata secondo il piano di ammortamento in essere, decorsi 90 giorni lavorativi dalla scadenza della singola rata. Tale svincolo automatico è sospeso dal Gestore a decorrere dalla trasmissione della comunicazione di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto Interministeriale da parte della Banca/Intermediario finanziario. Trascorsi 180 giorni lavorativi da tale comunicazione, senza che la Banca/Intermediario finanziario abbia attivato la garanzia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Interministeriale, si presume il regolare andamento del piano di ammortamento da parte del Gestore. Il Gestore, pertanto, provvede conseguentemente allo svincolo delle somme accantonate secondo quanto previsto dal presente comma. La garanzia non decade qualora il beneficiario abbia effettuato un pagamento, anche parziale, delle rate dovute prima dell'escussione della garanzia.
4. La Banca/Intermediario finanziario è tenuta ad escutere la garanzia secondo le modalità indicate all'art. 6 del Decreto Interministeriale e dal Manuale d'Uso. Qualora si renda necessario il compimento, da parte del Gestore, di ulteriori atti istruttori, per tali intendendosi solo ed esclusivamente la richiesta di uno o più dei documenti elencati dall'art. 6, comma 4, del Decreto Interministeriale, la cui trasmissione risulti omessa dal soggetto finanziatore, il termine di cui al comma 5 dell'art. 6 del medesimo Decreto Interministeriale si sospende fino alla data di ricezione della documentazione mancante o dei documenti integrativi richiesti. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa non pervenga al Gestore entro il termine di 90 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Art. 4 **(Soggetti beneficiari)**

1. Possono beneficiare della garanzia del Fondo i finanziamenti erogati ai giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in possesso dei requisiti di merito di cui al Decreto Interministeriale 17 novembre 2025 e riportati nell'Allegato 1 del Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministro per lo sport e i giovani e l'ABI in data

Art. 5
(Caratteristiche del finanziamento)

1. I finanziamenti ammissibili alla garanzia – anche nella forma delle aperture di credito in conto corrente - si riferiscono ai corsi e ai master indicati al comma 3 dell’art 2 del Decreto Interministeriale e sono cumulabili tra loro fino ad un ammontare massimo di 50.000,00 euro (cinquantamila/00). Detto importo è aumentato fino a 70.000 euro (settantamila/00) nel caso di percorsi di studio all’estero. I finanziamenti sono erogati in tranche annuali di pari importo non superiore a 15.000 euro (quindicimila/00) ciascuna.
2. Il finanziamento è offerto alle seguenti condizioni:
 - TAN massimo applicabile pari a: IRS + spread..... (in %);
 - durata massima del piano di ammortamento a rata costante (da quantificarsi all’interno dell’intervallo: minimo 3, per un massimo di 15 anni. Tale durata massima potrà essere superata in caso di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito di quanto previsto dalla presente Convenzione ovvero per effetto di disposizioni normative) pari a:
 - decorrenza del piano di ammortamento a partire dal mese (minimo 30-esimo, successivo all’erogazione dell’ultima rata di finanziamento, fermo restando quanto previsto all’art .2, comma 5 del Decreto interministeriale):
 - possibilità di restituzione degli interessi maturandi nel periodo di preammortamento in regime di rate costanti (specificare “SI” o “NO”; in caso affermativo indicare il tasso massimo applicabile pari a IRS + spread):
 - altro:
.....
.....
.....
3. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive.

Art. 6
(Cumulabilità)

1. L’accertamento in ordine al mancato superamento dei limiti di cui all’art. 5, comma 1, è demandato esclusivamente al Gestore in occasione dell’ammissione alla garanzia, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Interministeriale.

Art. 7
(Interruzione e sospensione dell’erogazione del finanziamento)

1. Il beneficiario ha sempre facoltà di richiedere:
 - a) l’interruzione dell’erogazione da parte della Banca/Intermediario finanziario delle tranche annuali di finanziamento non ancora erogate, rinunciando dunque alla restante porzione di finanziamento già deliberata dalla Banca/Intermediario

finanziario ma non ancora erogata, fermo restando l'obbligo di procedere alla restituzione delle somme già percepite e dei relativi interessi alle condizioni pattuite. Rispetto al finanziamento già erogato, resta ferma la validità e l'efficacia della garanzia a valere sul Fondo;

- b) la sospensione temporanea dell'erogazione da parte della Banca/Intermediario finanziario delle tranche annuali di finanziamento non ancora erogate, per non oltre 12 mesi complessivi, a causa di motivi di malattia intesa come evento di non autosufficienza da documentare attraverso la presentazione del certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifichi il beneficiario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) ovvero invalido civile (dall'80% al 100%).
2. La Banca/Intermediario finanziario ha sempre il diritto di sospendere l'erogazione delle tranche annuali qualora si verificano eventi che possano ridurre il merito di credito del beneficiario ovvero per carenza delle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 4, del medesimo Decreto Interministeriale, fermo restando l'obbligo del beneficiario di procedere alla restituzione delle somme già percepite e dei relativi interessi alle condizioni pattuite. Rispetto al finanziamento già erogato, resta ferma la validità e l'efficacia della garanzia a valere sul fondo.
 3. La Banca/Intermediario finanziario, nel caso di interruzione o sospensione dell'erogazione del finanziamento, informa tempestivamente il Gestore secondo le modalità descritte nel Manuale d'Uso.

Art 8

(Sospensione del pagamento delle rate)

1. La Banca/Intermediario finanziario accorda ai beneficiari la sospensione fino ad un massimo di 12 mesi del pagamento delle rate del finanziamento al verificarsi dei seguenti eventi e condizioni, connessi a gravi e documentati motivi di natura personale:
 - a)
 - b)
 - c)
2. Gli eventi di cui al precedente comma 1 devono essere supportati dalla seguente documentazione:
 - a)
 - b)
 - c)
3. Le modalità di sospensione sono le seguenti:
.....
.....
.....

La Banca/Intermediario finanziario, nel caso in cui abbia accordato al beneficiario la sospensione del pagamento delle rate di finanziamento, informa tempestivamente il Gestore secondo le modalità descritte nel Manuale d'Uso. L'eventuale onerosità della sospensione del pagamento delle rate del finanziamento non comporta modifiche dell'importo garantito dal Fondo.

4. Nel corso del periodo di sospensione del pagamento delle rate del finanziamento la Banca/Intermediario finanziario non potrà escutere la garanzia a valere sul Fondo.

Art. 9
(Modalità di adesione)

1. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto interministeriale, l'adesione del soggetto finanziatore al Fondo avviene attraverso la seguente modalità:
 - a) la Banca/Intermediario finanziario trasmette la presente Convenzione, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta digitalmente, all'indirizzo PEC del Dipartimento: **giovaneserviziocivile@pec.governo.it**;
 - b) il Dipartimento, controfirmata digitalmente la Convenzione, ne cura la restituzione, a mezzo PEC, alla Banca/Intermediario finanziario, dandone comunicazione al Gestore.
2. Il Dipartimento si impegna ad aggiornare l'elenco delle Banche/Intermediari finanziari aderenti al Fondo nel proprio sito internet istituzionale.

Art. 10
(Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di stipula e produce i suoi effetti per un periodo di 12 mesi, durante il quale non sono ammesse revisioni, se non migliorative delle condizioni di finanziamento stabilite.
2. La presente Convenzione si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno salvo che una delle parti non comunichi il proprio recesso entro [inserire n.] mesi precedenti la data di scadenza annuale, e sempre che perduri la vigenza del Decreto Interministeriale, nonché la disponibilità delle risorse pubbliche del Fondo. In ogni caso le garanzie, accordate a valere sul Fondo, dovranno intendersi valide ed efficaci fino all'intera durata dei finanziamenti ammessi al beneficio del Fondo.
3. La Banca/Intermediario finanziario è tenuta a rendere operativa la presente Convenzione entro 30 giorni lavorativi successivi alla stipula della Convenzione stessa, sempre che, a tale data, risulti elaborato dal Gestore, da almeno trenta giorni lavorativi, il Manuale d'Uso necessario a rendere pienamente operativo il Fondo.

Art. 11
(Foro competente)

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dalla presente Convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 12
(Norma di chiusura)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale in data 17 novembre 2025.

Roma,

Per il Dipartimento per le politiche
giovanili e il Servizio civile universale
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

(Firma digitale)

Per il soggetto finanziatore

(Firma digitale)